# DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016 33/2016/A

RECEPIMENTO DELL'IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI RIDEFINIZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA DELL'AUTORITÀ AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONISTICO INTEGRATIVO DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'IPOTESI DI ACCORDO DEL 4 LUGLIO 2012 E S.M.I.

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 4 febbraio 2016

#### VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità;
- il protocollo d'intesa tra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali del 6 aprile 2000 e la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali del 9 dicembre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2003, n. 100/03, con cui è stata recepita l'ipotesi di accordo per la disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità del 18 luglio 2003 (di seguito: accordo 18 luglio 2003);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, GOP 47/10, con cui è stata recepita l'ipotesi di accordo sulla definizione delle aliquote di contribuzione al Fondo Pensione del 27 luglio 2010;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, GOP 42/11, con cui è stata recepita l'ipotesi di accordo per l'attuazione di 2 previgenti accordi sindacali di riallineamento del trattamento dei dipendenti dell'Autorità a quello del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM), in materia di aspetti organizzativi e gestionali e di previdenza integrativa del 28 luglio 2011;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 326/2012/A, con cui sono state recepite le ipotesi di accordo e protocolli di intesa di cui al verbale della riunione sindacale in data 4 luglio 2012 (di seguito: accordo del 4 luglio 2012), che prevedono tra l'altro al punto 11 dell'Allegato 3 una clausola di salvaguardia per la rideterminazione mediante negoziazione delle contribuzioni al Fondo di Pensione Integrativa nel caso di sblocco delle retribuzioni nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Autorità;

- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 304/2014/A, con cui è stata recepita l'ipotesi di accordo in tema di versamento al Fondo per il trattamento pensionistico complementare dei dipendenti dell'Autorità delle quote arretrate di contribuzione relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2016 31 dicembre 2016;
- il verbale di riunione sottoscritto in data 16 aprile 2014 dalla delegazione dell'Autorità con le rappresentanze sindacali Falbi-Confsal e Fiba-Cisl (ora First-Cisl), firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2012, in tema di "Interpretazione autentica dell'accordo 4 luglio 2012 Allegato 3 Trattamento di quiescenza e pensionistico-integrativo del personale dipendente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";
- la comunicazione della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 16 marzo 2015, alle RSA Falbi-Confsal, Fiba-Cisl e Fisac-Cgil, in merito al dispiegamento degli effetti economici, a far data dal 1 gennaio 2015, di quanto maturato per il personale dipendente dell'Autorità nel quadriennio 2011-2014 ai soli fini giuridici;
- le convocazioni trasmesse via mail in data 3 dicembre 2015 dal Capo Delegazione dell'Autorità alle RSA Falbi-Confsal, First-Cisl e Fisac-Cgil;
- la comunicazione della RSA Fisac Cgil dell'11 dicembre 2015 (Prot. Autorità n. 37157/A del 15 dicembre 2015), la comunicazione del Capo Delegazione dell'Autorità alla RSA Fisac-Cgil del 18 dicembre 2015 (Prot. Autorità n. 37466 del 18 dicembre 2015) nonché la comunicazione della RSA Fisac-Cgil, tramite mail alla Delegazione dell'Autorità e in copia a tutto il personale dell'Autorità, del 21 dicembre 2015 e la conseguente comunicazione del Capo Delegazione dell'Autorità alla RSA Fisac-Cgil del 22 dicembre 2015 (Prot. Autorità n. 37767 di pari data);
- l'ipotesi di accordo in materia di ridefinizione della misura della contribuzione ordinaria dell'Autorità al fondo per il trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del proprio personale dipendente, ai sensi ed in mera attuazione dell'accordo del 4 luglio 2012 e s.m.i., sottoscritta dalla Delegazione dell'Autorità separatamente ma con testo identico con First-Cisl in data 19 gennaio 2016 e con Falbi- Confsal in data 1 febbraio 2016 (di seguito: Ipotesi di accordo <u>Allegati A</u> e B).

## **CONSIDERATO CHE:**

• l'art. 10 dell'accordo 18 luglio 2003 ha definito il contributo a carico dell'Autorità pari al 2,4% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR) per ciascun dipendente e che tale percentuale rappresenta pertanto il parametro base perequativo tra il regime di TFR e il regime di IFR (di seguito: parametro base perequativo IFR-TFR);

- l'articolo 26.2 dell'accordo 18 luglio 2003 rinvia alla disciplina del fondo pensione vigente in AGCM, ivi compresa la contribuzione ordinaria a carico dell'Autorità;
- l'accordo del 4 luglio 2012 ha operato, tra l'altro, la revisione della disciplina relativa alle modalità e ai termini di adesione e partecipazione al programma di previdenza complementare dell'Autorità dei dipendenti in regime di IFR ed al passaggio al regime di IFR per i dipendenti iscritti al Fondo pensione;
- come asseverato dalle parti nella riunione del 22 febbraio 2013, in situazione di blocco della dinamica retributiva (sia delle progressioni di carriera che dei rinnovi contrattuali tabellari) i valori del TFR e dell'IFR "maturato" si equivalgono;
- nell'accordo del 16 aprile 2014, sottoscritto dalle RSA Falbi-Confsal e Fiba-Cisl, dette parti si sono impegnate ad addivenire alla diversa definizione della disciplina di detta contribuzione da definirsi negozialmente ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo 4 luglio 2012;
- con il 1 gennaio 2015 si sono esauriti gli effetti solo giuridici delle progressioni di carriera previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogati anche all'anno 2014 dal D.P.R. 122/13;
- sussiste pertanto per le parti che hanno sottoscritto l'accordo del 4 luglio 2012 il suddetto impegno di ridefinire la misura della contribuzione ordinaria a carico dell'Autorità alla luce dei principi già condivisi di valorizzazione dell'istituto e nel rispetto di quanto già previsto al punto 3 del sopracitato accordo del 27 luglio 2010;
- l'ipotesi di accordo in tema di ridefinizione della misura della contribuzione ordinaria al Fondo di pensione integrativa a carico dell'Autorità risulta una mera modifica attuativa dell'accordo del 4 luglio 2012 e s.m.i. e quindi sono legittimate alla negoziazione di tale Ipotesi di accordo solo le rappresentanze sindacali firmatarie di tale accordo;
- la delegazione dell'Autorità ha ripetutamente invitato la rappresentanza sindacale Fisac-Cgil alla sottoscrizione dell'accordo del 4 luglio 2012 in modo da essere legittimata alla negoziazione dell'attuale Ipotesi di accordo;
- la RSA Fisac-Cgil, con le citate comunicazioni dell'11 dicembre 2015 e 21 dicembre 2015, ha declinato in modo espresso e inequivoco l'invito a sottoscrivere l'accordo del 4 luglio 2012;
- la delegazione dell'Autorità ha ugualmente provveduto in un'apposita riunione del 26 gennaio 2016 a dare ampia informativa alla RSA Fisac-Cgil dei contenuti dell'Ipotesi di Accordo in tema di ridefinizione della misura della contribuzione ordinaria al Fondo di pensione integrativa a carico dell'Autorità.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• la consistenza delle deleghe sindacali di cui dispongono congiuntamente le rappresentanze sindacali First-Cisl e Falbi-Confsal rappresenta, allo stato, oltre il 50% della rappresentatività complessivamente costituita dall'insieme di tutte le organizzazioni sindacali presenti in Autorità e attribuisce quindi validità all'ipotesi di accordo sottoscritto.

#### RITENUTO CHE:

- a seguito del dispiegamento degli effetti economici a far data dal 1 gennaio 2015 di quanto maturato per tutti i dipendenti dell'Autorità nel quadriennio 2011-2014 ai soli fini giuridici, sia necessario adempiere al suddetto impegno di ridefinire con effetti a partire da tale data la misura della contribuzione ordinaria al Fondo pensione a carico dell'Autorità per tutti i propri dipendenti alla luce dei principi già condivisi di valorizzazione dell'istituto e nel rispetto di quanto già previsto al punto 3 dell'accordo del 27 luglio 2010;
- ai fini della ridefinizione dei livelli di contribuzione da parte dell'Autorità, risulti opportuno riservare un'attenzione particolare alle fasce di reddito meno elevate nonché alle giovani generazioni;
- vi sia la necessità di definire un tetto di contribuzione massima per dipendente dell'Autorità in servizio al fine di contenere l'onere massimo complessivo di contribuzione dell'Autorità al Fondo;
- sia necessario recepire, pertanto, l'ipotesi di accordo in materia di ridefinizione della misura della contribuzione ordinaria dell'Autorità al fondo per il trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del proprio personale dipendente, ai sensi dell'ipotesi di accordo del 4 luglio 2012 e s.m.i., sottoscritta dalla Delegazione dell'Autorità separatamente con First-Cisl in data 19 gennaio 2016 e con Falbi- Confsal in data 1 febbraio 2016 (di seguito: Ipotesi di accordo *Allegati* A e B).

#### **DELIBERA**

1. di recepire l'ipotesi di accordo in materia di ridefinizione della misura della contribuzione ordinaria dell'Autorità al fondo per il trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del proprio personale dipendente, ai sensi dell'accordo del 4 luglio 2012 e s.m.i., sottoscritta dalla Delegazione dell'Autorità separatamente con First-Cisl in data 19 gennaio 2016 e con Falbi- Confsal in data 1 febbraio 2016 (Ipotesi di accordo - <u>Allegati A</u> e <u>B</u>), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa, codice conto U.1.01.02.01.000, a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2016 e successivi;
- 3. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni